

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Settembre 2011)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>Cambiamenti climatici</i>
Riferimento	GUUE C259 del 2-9-2011
Estremi	Parere 2011/C 259/05
Titolo	Parere di prospettiva del Comitato delle regioni «L'integrazione dei cambiamenti climatici e il futuro bilancio dell'UE»
Contenuti	<p>Il comitato delle Regioni, evidenziando che le azioni rispettose del clima richiedono notevoli finanziamenti a lungo termine, richiama l'attenzione sulla necessità di prestare particolare attenzione agli investimenti a favore dell'efficienza energetica, dell'edilizia, delle fonti rinnovabili, dei trasporti puliti e di altre soluzioni che propongono sistemi intelligenti per un uso migliore delle risorse; le aree urbane e rurali in particolare mostrano un crescente bisogno di maggiore sostegno per le azioni di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici a livello regionale e locale.</p> <p>In quest'ottica il comitato ribadisce che si dovrebbero promuovere «alleanze» settoriali o intersettoriali tra regioni e imprese per il clima e l'energia allo scopo di aiutare l'innovazione e la rapida transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio.</p> <p>Proprio perchè il cambiamento climatico, per quanto riguarda l'adattamento e la mitigazione, e la politica energetica devono rientrare tra le priorità assolute del bilancio dell'UE, il comitato delle Regioni chiede all'autorità di bilancio di garantire risorse finanziarie adeguate e di incrementare gli stanziamenti destinati alla ricerca e all'innovazione sugli effetti dei cambiamenti climatici, sulla mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e sull'adattamento ai mutamenti del clima, in particolare nel campo dell'energia e dell'applicazione del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche a livello non soltanto UE e nazionale, ma anche regionale e locale, compresa la promozione di raggruppamenti (cluster) e di PMI innovative.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Inceneritori</i>
Riferimento	GUUE L247 del 24-9-2011
Estremi	Decisione 2011/632/UE del 21 settembre 2011

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC

Titolo	Decisione di esecuzione della Commissione del 21 settembre 2011 che definisce il questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti.
Contenuti	Gli Stati membri dovranno utilizzare il questionario di cui all'allegato alla presente Decisione per le relazioni riguardanti l'applicazione della direttiva 2000/76/CE. Le relazioni da presentare concernono il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>IPPC</i>
Riferimento	GUUE L247 del 24-9-2011
Estremi	Decisione 2011/631/UE del 21 settembre 2011
Titolo	Decisione di esecuzione della Commissione del 21 settembre 2011 che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
Contenuti	Gli Stati membri dovranno utilizzare il questionario di cui all'allegato alla presente Decisione per le relazioni riguardanti l'applicazione della direttiva 2008/1/CE. Le relazioni da presentare concernono il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Gas serra, emissioni, linee guida</i>
Riferimento	GUUE L244 del 21-9-2011
Estremi	Decisione 2011/540/UE
Titolo	Decisione 2011/540/UE della Commissione del 18 agosto 2011 che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivate da nuove attività e nuovi gas.
Contenuti	Ai sensi della direttiva 2003/87/CE (art. 24, par 3), modificata dalla direttiva 2004/101/CE, dalla direttiva 2008/101/CE e dal regolamento (CE) n. 219/2009, la Commissione può adottare di sua iniziativa orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti da attività, impianti e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, se il monitoraggio e la comunicazione di tali emissioni possono essere effettuati con sufficiente

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC

	<p>accuratezza.</p> <p>Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, e dalle attività incluse ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva medesima, sono contenute negli allegati da I a XIV e da XVI a XXIV della presente decisione.</p> <p>Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro riconducibili alle attività di trasporto aereo sono contenute nell'allegato XV.</p> <p>Vengono pertanto apportate modifiche agli allegati sopra citati e ne vengono aggiunti di nuovi.</p>
Link	http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/decisione-2011540ue

Parole chiave	<i>Registro emissioni</i>
Riferimento	GU n. 224 del 26-09-2011 Suppl. Ordinario n.212
Estremi	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. 157
Titolo	Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.
Contenuti	<p>Il Regolamento CE n.166/2006 impone agli Stati Membri l'istituzione di un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR europeo). Il registro è una banca dati che deve essere accessibile e fruibile dal pubblico.</p> <p>Il decreto italiano definisce che l'autorità competente preposta alla raccolta dei dati sia il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare avvalendosi dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).</p> <p>Nella maggior parte dei casi, la valutazione della qualità dei dati è responsabilità degli enti preposti al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale che sono quindi obbligati a farne rapporto ad ISPRA.</p> <p>Il MATTM dovrà comunicare i dati ogni anno alla Commissione Europea, previa verifica da parte di ISPRA.</p> <p>Il gestore dell'impianto obbligato alla comunicazione dei dati deve inviarli entro il 30 Aprile di ogni anno ad ISPRA.</p> <p>MATTM e ISPRA devono garantire l'accesso ai dati da parte di tutti i cittadini. A tale scopo viene istituito il Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti aperto alla consultazione elettronica.</p>
Link	http://www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/DPR-11.07.11n157.pdf

ENERGIA

Parole chiave	<i>Cogenerazione, risparmio energia primaria</i>
Riferimento	GU n. 218 del 19-9-2011
Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 4 agosto 2011
Titolo	Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE
Contenuti	<p>Il decreto sostituisce gli allegati I, II e III del Dlgs 20/2007 e approva gli allegati IV, V, VI e VII ad integrazione del metodo di calcolo dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento (CRA).</p> <p>Vengono definiti maggiori dettagli sul calcolo del risparmio di energia primaria, da cui vengono stornate la produzione di energia elettrica e termica non in cogenerazione. Il testo fornisce anche indicazioni su come definire i confini del sistema di cogenerazione.</p> <p>Inoltre vengono resi disponibili i rendimenti di riferimento per la produzione separata di energia elettrica (All. IV) e termica (All. V) e i relativi fattori di correzione dipendenti dalla zona climatica in cui il sistema è situato (All. VI) e alle perdite di distribuzione sulla rete (All. VII); quest'ultimo punto solo per l'energia elettrica prodotta.</p>
Link	http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/agosto/dm-04082011-(2).aspx

Parole chiave	<i>Cogenerazione, Certificati Bianchi, incentivi</i>
Riferimento	GU n. 218 del 19-9-2011
Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 5 agosto 2011
Titolo	Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento.
Contenuti	<p>Definisce le condizioni di accesso al regime di sostegno facendo riferimento ai nuovi criteri introdotti dal DECRETO 4 agosto 2011 e sopra riportati. All'Art.4 è specificato il metodo di calcolo per la determinazione del numero di Certificati Bianchi a cui il CAR ha diritto e la durata della loro validità a seconda del tipo di sistema di cogenerazione in oggetto.</p> <p>La documentazione per la richiesta degli incentivi deve essere inviata al GSE e la rendicontazione deve essere relativa all'anno solare. Per ulteriori dettagli si rimanda al testo.</p>

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Link

<http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/agosto/dm-05082011.aspx>

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*